



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2295 - 025 del 22/08/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – D.D. N. 4.068 DEL 08/08/2011 E S.M.I.
DITTA: TRIVIUM PACKAGING ITALY S.R.L. - VIA PRATA N. 6.
COMUNE DI: INCISA SCAPACCINO (AT).

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

1.1. la ditta in oggetto è autorizzata allo svolgimento della propria attività tramite il provvedimento d.d. n. 4.068 del 08/08/2011 e ss.mm.ii.;

1.2. con nota ns. prot. 711 del 17.01.2022, è pervenuta dalla ditta Trivium Packaging Italy S.r.l. a Socio Unico, soggetta a Direzione e Coordinamento Trivium Packaging B.V. - Capitale sociale € 5.010.000,00 i.v. - R.E.A. di Reggio Emilia n 312575 - Codice Fiscale IT 02777680352 - Partita IVA IT 02777680352, con sede operativa a 14045 Incisa Scapaccino (AT), Via Prata 6, in oggetto, l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata in merito al procedimento di rinnovo dell' AIA vigente.

2. DATO ATTO che:

2.1. con nota prot. n. 2.208 del 10.02.2022, veniva avviato il procedimento per il rinnovo/riesame dell'AIA, tramite l'utilizzo del modulo organizzativo della conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127:

2.2. a seguire sono pervenuti i seguenti contributi da soggetti interessati:

2.2.1. ASL AT – nota ns. prot. 9448 del 24.05.2022 - con il quale si ricorda la necessità che la ditta rispetti la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.);

2.2.2. Acquedotto Valtiglione S.p.a. – nota ns. prot. 3.869 del 03.03.2022, esprime parere favorevole indicando il quadro prescrittivo. Il documento si allega quale **ALLEGATO B)** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2.2.3. ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est – nota prot. 43892 del 12/05/2022 la quale rileva:

2.2.3.1. Emissioni in atmosfera – ARPA ha esposto alcune osservazioni che sono state oggetto di integrazione da parte della ditta, i cui esiti sono riassumibili in **TABELLA ALLEGATO A)** alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

In merito alle altre matrici ambientali interessate, si rimanda al quadro prescrittivo di cui all'**ALLEGATO 1) – ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE** – alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

Si allega alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, anche l'**ALLEGATO C)** – rappresentante la planimetria aggiornata dell'installazione IPPC.

3. **CONSIDERATO** che il procedimento istruttorio di valutazione, svolto tramite lo strumento della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili all'emanazione del presente provvedimento di rinnovo/riesame AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto.

4. **RILEVATA** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

5. **VISTI**:

- 5.1. i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;
- 5.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 5.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- 5.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;
- 5.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- 5.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- 5.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Complesso IPPC “TRIVIUM PACKAGING ITALY S.r.l.” - Via Prata n. 6 - Comune di: INCISA SCAPACCINO (AT).
3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia anche definito, per le componenti ambientali, esclusa quella connessa alla gestione reflui idrici ed emissioni, dall' all'**ALLEGATO 1) – ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE** che ne costituisce parte integrate e sostanziale.
4. Di rilevare che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche gli allegati:
 - 4.1. **TABELLA ALLEGATO A)** – in tema di emissioni in atmosfera;
 - 4.2. **ALLEGATO B)** – nota di Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
 - 4.3. **ALLEGATO C)** – planimetria aggiornata dell'installazione.
5. Di ricordare che, per quanto non indicato nella presente determinazione e per quanto cogente e applicabile, valgono i contenuti della d.d. n. 312 del 24/01/2012 e ss.mm.ii..

6. Di evidenziare che la validità della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 octies, lettera b) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., è quantificata in 10 anni, a partire dalla data di cui alla presente determinazione dirigenziale.

7. Di rilevare che copia informatizzata della documentazione tecnica afferente al presente procedimento viene inviata, entro 30 giorni dalla data della presente determinazione dirigenziale, opportunamente validata, alla Ditta, per renderla disponibile ad ogni controllo.

8. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore - il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

9. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorità competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

10. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - Incidenti o imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente e ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.

11. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Villanova d'Asti (AT), ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.

12. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

13. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

14. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

16. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2295 del 22/08/2022

DETERMINA N.RO 2186 DEL 22/08/2022

Oggetto: RINNOVO/RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE –
D.D. N. 4.068 DEL 08/08/2011 E S.M.I..
DITTA: TRIVIUM PACKAGING ITALY S.R.L. - VIA PRATA N. 6.
COMUNE DI: INCISA SCAPACCINO (AT).

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 22/08/2022 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 22/08/2022

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE

INDICE**Cap. I – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO****Cap. II – ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT****Cap. III – EMISSIONI IN ATMOSFERA****Cap. IV – RELAZIONE ex art. 271 comma 7-bis Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.****Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA****Cap. VI – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI****Cap. VII – INQUINAMENTO ACUSTICO****Cap. VIII – PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 1265/1934****Cap. IX - PIANO DI EMERGENZA, PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO****Cap. X – ASPETTI IGIENICO SANITARI**

Cap. I – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla relazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed alla documentazione depositata, agli atti dell'Ufficio Ambiente a seguito del procedimento valutativo di riesame. La suddetta documentazione, validata digitalmente dalla Provincia, viene trasmessa alla Ditta sia per doverosa ed opportuna presa d'atto, sia per la messa a disposizione degli organi di controllo. Si prende atto della planimetria aggiornata dell'installazione (**ALLEGATO C**).

Cap. II - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Il proponente ha effettuato la disamina dell'applicazione delle BAT di settore nello stabilimento in oggetto; in merito a tale disamina, si prende positivamente atto di quanto dichiarato, non evidenziando alcuna osservazione in merito.

Cap. III – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si rimanda alla riassuntiva Tabella Emissiva- **Allegato A**).

Cap. IV – RELAZIONE ex art. 271 comma 7-bis Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relativamente alle osservazioni di ARPA, si prende atto dell'aggiornamento/completamento della stessa, effettuato dalla Ditta, sia a livello di Tabella 5.2 di cui all'istanza AIA, sia nella Relazione ex art. 271, comma 7.bis Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA

Si prende atto dell'autorizzazione allo scarico rilasciata da Acquedotto Valtigione S.p.A. prot. n. 1.922 del 03.03.2022, allegato integralmente al presente atto – **Allegato B**).

Cap. VI – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

Si richiamano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in ordine alla gestione dei rifiuti autoprodotti e le disposizioni in ordine alla classificazione dei medesimi rifiuti.

I rifiuti prodotti sono gestiti in regime di deposito temporaneo per successivo smaltimento e/o recupero tramite ditte autorizzate, ad eccezione del rifiuto EER 140603* "altri solventi e miscele di solventi", che invece viene recuperato mediante operazione di distillazione con impianto interno alla ditta, già precedentemente autorizzato.

L'utilizzo del solvente rigenerato è previsto unicamente all'interno del ciclo produttivo stesso.

Nel PMC aggiornato è stato opportunamente indicato il quantitativo di solvente recuperato e quanto viene riutilizzato nel ciclo produttivo.

Riproduzione con permesso del D. n. 13/2005 del 22/05/2005. Per quanto riguarda il deposito temporaneo, si specifica che dovranno essere rispettate le indicazioni previste dalla normativa specifica vigente e che valutazioni dettagliate potranno essere effettuate da ARPA in occasione dei controlli periodici previsti dal sistema regionale SSPC per le ditte in AIA od a seguito di eventuali controlli straordinari in caso di necessità specifiche.

Cap. VII - INQUINAMENTO ACUSTICO

Si richiama il rispetto dei limiti per l'immissione e l'emissione sonora della classe di appartenenza individuata nel piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Incisa Scapaccino (AT). In relazione alla componente ambientale rumore, non essendo sopravvenute modifiche sostanziali, ARPA riporta le conclusioni del contributo tecnico G07_2017_00659 del 26/05/2017: "La documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004. Il calcolo dei valori di emissioni, immissione e differenziale, come specificato nella relazione presentata consente di concludere che l'inserimento della nuova linea produce livelli che, unitamente a quelli attuali, soddisfano i limiti normativi per le classi III (ricettori R1, R2, R3 ed R5) e IV (ricettori R4, R6 e R7). I dati analizzati non segnalano incompatibilità per quanto riguarda la componente ambientale rumore".

Cap. VIII – PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 n. 1.265

Il Complesso IPPC in questione risulta iscritto all'elenco delle aziende insalubri presso il Comune di Incisa Scapaccino (AT) alla prima classe B) – materiale 82 ed alla prima classe C) – attività 25 e 26.

Cap. IX – PIANO DI EMERGENZA, PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PIANO DI EMERGENZA - Il Complesso IPPC deve mettere in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di emergenza, al fine di evitare il verificarsi di emergenze anche ambientali.

Si prende atto del PMC aggiornato.

Il Complesso IPPC deve trasmettere i risultati degli autocontrolli annuali, il Piano di monitoraggio e controllo e le valutazioni connesse alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Asti ed al Sindaco del Comune di Incisa Scapaccino (AT) **con cadenza annuale (entro il 30/06 di ogni anno)**, accompagnate da una relazione sulla gestione di impianto per il periodo considerato, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Cap. X – ASPETTI IGIENICO SANITARI

Si ricorda la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento ed ancora cogente, si fa riferimento ai contenuti dell'AIA – dd. 4068/2011.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

ALLEGATO «A»

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Forni linee B 79, B 80, B 82 e B 83	50.000	24	CONT.	150	Polveri totali C.O.V. CO NO _x come NO ₂	3 15 80 150	0,150 0,750 4 7,500	10	1,500	Ossidatore termico
E2	Emergenza forno linea B 80	Vedere quanto riportato al punto 12 delle prescrizioni aggiuntive							8	0,600	--
E3	Raff. fine linea verniciatura B 80	32.000	24	CONT.	30	C.O.V.	10	0,320	9	0,800	--
E4	Emergenza inizio forno linea B 83	Vedere quanto riportato al punto 12 delle prescrizioni aggiuntive							20	0,440	--
E5	Emergenza fine forno linea B 83	Vedere quanto riportato al punto 12 delle prescrizioni aggiuntive							20	0,450	--
E6	Raffreddamento fine linea B 83	90.000	24	CONT.	35	C.O.V.	10	0,900	20	1,500	--
E9	Verniciatura linea UV B 82	4.400	16	DISC.	30	Polveri totali C.O.V.	10 10	0,044 0,044	8	0,300	--
E10	Raffr. fine linea UV B 82	3.700	16	DISC.	55	C.O.V.	10	0,037	8	0,300	--
E11	Saldatura	3.000	Variabile	DISC.	25	Polveri totali (comprese le nebbie oleose)	10	0,030	6	0,250	Filtro di poliestere + filtro a tasche
E19	Forno cottura mastice D 87-D 88	1.000	16	DISC.	20	C.O.V. NH ₃	10 20	0,010 0,020	7	0,100	--

E20	Forno cottura mastice D97-D 98	1.000	16	DISC.	120	CO NO NH ₃	20	0,020	8	0,180	--
E21	Primo Bruciatore D 98	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E22	Secondo bruciatore D 98	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
E26	Linee C77-C73	8.200	8	DISC.	35	Polveri totali C.O.V.	10 10	0,082 0,082	6	0,450	Abbattitore a umido + filtro a tasche + carboni attivi
E27	Linee C73-C75- C77-C85-C86-C87- C88	9.600	8	DISC.	35	Polveri totali C.O.V.	10 10	0,096 0,096	8	0,450	Abbattitore a umido + filtro a tasche + carboni attivi
E28	Emergenza inizio forno linea B 79	Vedere quanto riportato al punto 12 delle prescrizioni aggiuntive							10	0,600	--
E29	Emergenza fine forno linea B 79	Vedere quanto riportato al punto 12 delle prescrizioni aggiuntive							10	0,500	--
E30	Raffreddamento fine linea B 79	30.000	24	CONT.	35	C.O.V.	10	0,300	12	0,800	--
E31	Inizio forno cottura Mastice – linee D94-D51	2.700	8	DISC.	130	C.O.V. NH ₃ CO NO _x come NO ₂	10 7,3 100 80	0,027 0,020 0,270 0,216	10	0,350	--
E32	Fine forno cottura Mastice – linee D94-D51	2.700	8	DISC.	130	C.O.V. NH ₃ CO NO _x come NO ₂	10 7,3 100 80	0,027 0,020 0,270 0,216	10	0,350	--
E33	Raff. cottura mastice – linee D94-D51	8.600	8	DISC.	30	C.O.V. NH ₃	10 4,6	0,086 0,040	10	0,700	--
E34	Inizio forno cottura mastice D64-D83-D84	2.700	16	DISC.	130	C.O.V. NH ₃	10 10	0,027 0,027	10	0,350	--

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

E35	Fine foratura mastice D64-D83-D84	2.700	16	DISC.	130	C.O.V. NH ₃	10 10	0,027 0,027	10	0,350	--
E36	Raff. cottura mastice D64-D83-D84	8.600	16	DISC.	30	C.O.V. NH ₃	10 10	0,086 0,086	10	0,700	--
E37	Mixer mastice	700	2	DISC.	25	C.O.V. NH ₃	10 10	0,007 0,007	7	0,150	--
E38	Tappatrici/ foratrici coperchi linee: D70-D71	4.800	8	DISC.	25	C.O.V. Polveri totali	10 3,1	0,048 0,015	7,500	0,350	Carboni attivi
E39	Rettifica rulli	1.100	7	DISC.	20	C.O.V. Polveri totali	10 10	0,011 0,011	12	0,200	Filtro a maniche
C1	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C2	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C3	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C4	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C5	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C6	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
C7	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della D.D. della Regione Piemonte del 12 settembre 2019, n. 445										
POS.1	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									
POS.2	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

POS.3	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.4	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.5	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.6	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.7	Gen. rep. scat. (90.20 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.8	Caldiaia refett. (25.4 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.9	Cent.. term. rep. litio (110 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.10	Gen. off. mecc. (56.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.11	Gen. off. elett. (43.3 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.12	Gen. magazz. (90.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.13	Gen. rep. presse (90.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.14	Gen. rep. presse (90.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.15	Gen. rep. presse (90.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.16	Gen. rep. presse (90.2 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

POS.17	Caldaia off piano terra (25.4 kW metano) Produzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.18	Caldaia uff. I piano (25.4 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
POS.19	Caldaia palazzina (25.4 kW metano)	Attività non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera non rientrando nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Prescrizioni aggiuntive:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nell'ALLEGATO «A» rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti, compresi gli impianti di abbattimento, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'ALLEGATO «A».
4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
5. Per l'ossidatore termico in concomitanza con gli autocontrolli triennali, verificare oltre l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO anche aldeidi, acidi organici e l'indicazione del regime di temperatura di esercizio. Il post-combustore dovrà essere conseguentemente regolato alla temperatura ottimale come sopra individuata. Relazione sulle verifiche effettuate, e indicazione della temperatura di regolazione, dovranno essere trasmessi congiuntamente ai risultati dei controlli di cui al successivo punto 10.
6. La temperatura del letto nella zona di ossidazione, deve essere controllata e registrata in continuo. Tale temperatura non deve essere inferiore ai 800°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
7. L'impresa, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco, la data prevista per la *messa in esercizio* (esclusivamente per i punti di emissione **E20, E26, E27, E37, E38 ed E39**).
8. L'impresa, contestualmente alla comunicazione della data di messa in esercizio, deve comunicare al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco la data prevista per la *messa a regime* (esclusivamente per i punti di emissione **E20, E26, E27, E37, E38 ed E39**).
9. Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ad esclusione dei punti di emissione E 21 ed E 22 e dei punti di emissione compresi tra C1 e C7 e tra POS.1 e POS.19, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del medesimo decreto, l'impresa deve effettuare, per i punti di emissione **E20, E26, E27, E37, E38 ed E39**, due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dei punti di emissione citati al termine del periodo di messa a regime individuato in **60 giorni** dalla data di pubblicazione della presente Determina Dirigenziale.
10. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., (esclusivamente per i punti di emissione **E20, E26, E27, E37, E38 ed E39**) nonché quelli periodici con cadenza triennale (punti di emissione **E1, E3, E3A, E6, E9, E10, E11, E19, E20, E26, E27, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38 ed E39**), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Sindaco entro **60 giorni** dalla data fissata per la messa a regime dei punti di emissione **E20, E26, E27, E37, E38 ed E39**.
11. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, devono essere applicate le specifiche metodiche e nella scelta della metodica in sede di autocontrollo dovrebbe in ogni caso prevalere l'applicazione della gerarchia prevista al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i.. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle riportate al comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

12. L'utilizzo, in caso di anomalia del post-combustore, dei punti di emissione E2, E4, E5, E28 ed E29 dovrà essere annotato su registro. Le registrazioni dovranno specificare il motivo degli utilizzi dei punti di emissione citati (manutenzione, guasto tecnico, ecc.) e il tempo di accensione degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
13. La carica di carbone attivo (punti di emissione in atmosfera E26, E27 ed E 38) deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata.
14. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
15. L'impresa deve redigere il Piano di gestione solvente seguendo quanto riportato all'art. 275 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.. Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno solare precedente e trasmesso a tutti gli enti competenti entro il 30 marzo dell'anno in corso.
16. Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulitura e di manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri (punti di emissione in atmosfera E11, E26, E27 ed E39), devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse.
17. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
18. La ditta deve annotare su registro tutte le manutenzioni e/o sostituzioni del sistema di abbattimento a servizio dei punti di emissione in atmosfera E11 (filtro di poliestere + filtro a tasche), E26 ed E27 (filtro a tasche) ed E39 (filtro a maniche) in modo da garantire le efficienze dello stesso e il rispetto dei limiti indicati in ALLEGATO «A1». Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.
19. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, ad esclusione dei punti di emissione compresi tra C1 e C7 e tra POS.1 e POS.19, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
20. I punti di emissione in atmosfera situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, ad esclusione dei punti di emissione E 21 ed E 22 e dei punti di emissione compresi tra C1 e C7 e tra POS.1 e POS.19, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
21. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, ad esclusione dei punti di emissione E21 ed E22 e dei punti di emissione compresi tra C1 e C7 e tra POS.1 e POS.19, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono rispettare la normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).
22. Le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

Loc. Bellangero, 321 - Frazione San Marzanotto - 14100 Asti

Tel. + 39 0141 532604 Fax + 39 0141 597832- PEC acquedottovaltiglione@legalmail.itDirigente: m.rizzotti@acquedottovaltiglione.it

C.S. € 5.450.000,00 i.v. Reg. Imprese di Asti n. 00073940058 R.E.A. n. 80495

P.I.-C.F. 00073940058

Spett.le
Provincia di Asti
Servizio Ambiente AstiOGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta Trivium Packaging Italy srl.
Incisa scapaccino. PARERE

Con riferimento all'oggetto della presente

- Visto il Decreto legislativo n° 152/2006;
- Visto il vigente Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del Servizio idrico integrato dell'Autorità d'Ambito 5 (RUCFSSI);
- Vista la deliberazione ARERA 665/2017

si esprime parere favorevole alle condizioni di seguito evidenziate:**Art. 1) Limiti qualitativi dello scarico**

Limiti Qualitativi: tabella allegata:

materiali sospesi totali	500 mg/l
COD	1.000 mg/l
BOD ₅	500 mg/l
Tensioattivi totali	10 mg/l
Idrocarburi totali	20 mg/l

Per tutti gli altri parametri devono essere rispettati i limiti dell'all. 5 Tabella 3 del D.Lgs 152/06

Art. 2) Limiti quantitativi dello scarico

Limite quantitativo: mc/a 1.100 con un valore massimo pari a mc/g 5.

Art. 3) Gestione dello scarico da parte dell'Utenza Autorizzata

Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicato preventivamente al Gestore. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento

Art. 4) Gestione dello scarico da parte dell'Utenza Autorizzata. Prescrizioni particolari

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, oltre alle procedure previste per particolari condizioni nel Regolamento Regionale 1/R/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
- c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
- l) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri delle piscine, opportunamente trattate, e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione al Gestore di riferimento, è ammesso nella pubblica fognatura, qualora sia impossibile recapitarlo in corpi idrici superficiali o sul suolo, per tramite di una valvola di svuotamento con diametro approvato dal Gestore in funzione della capacità idraulica della rete fognaria.

3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

4. *Lo scarico di cui alla presente autorizzazione deve essere dotato, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza del titolare dello scarico il Gestore potrà chiedere all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione.*

Art. 5) Gestione dello scarico da parte dell'Utenza Autorizzata. Divieto di diluizione.

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 6) Gestione dello scarico da parte dell'Utenza Autorizzata. Scarichi vietati.

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente parere tecnico è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera e);
- g) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);
- i) spurghi di fognature private;
- j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
- l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione
- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto, ai sensi della normativa vigente, anche se sminuzzata a mezzo di tritatore domestico o industriale.

3. Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.

4. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice Civile.

Art. 7) Gestione dello scarico da parte dell'Utenza Autorizzata. Impianti di pretrattamento.

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.

2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Gestore di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Oltre la comunicazione sarà prodotta al Gestore una sintetica nota nella quale sono indicati gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.

5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentito l'Ente d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico.

Art. 8) Analisi reflui e Denuncia annuale delle acque

Una volta all'anno e nelle condizioni più gravose dell'attività, deve essere eseguita almeno un'analisi dei reflui scaricati in fognatura comprovante il carico inquinante scaricato.

L'analisi dovrà essere eseguita da idoneo laboratorio certificato ed autorizzato e responsabile in solido con il titolare dell'autorizzazione AUA della veridicità dei dati dichiarati.

Il rapporto di prova dell'analisi suddetta, unitamente ad un max. di due altri rapporti di prova tra quelli, eventuali, che l'azienda ha ritenuto opportuno di dove eseguire per i propri controlli interni, devono essere trasmessi alla società scrivente entro il 31/03 di ogni anno contestualmente all'invio della denuncia delle acque di cui al successivo l'art. 5 che segue. Entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre, dovrà essere presentata al gestore del S.I.I. la denuncia annuale della quantità complessiva delle acque aziendali scaricate nella pubblica fognatura con riferimento all'anno precedente.

Tale misurazione dovrà avvenire tramite lettura dell'eventuale idoneo contatore, debitamente sigillato, posizionato sullo scarico. In assenza di tale contatore il volume delle acque scaricate sarà considerato pari a quello dell'acqua prelevata

Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: acquedottovaltiglione@legalmail.it

Art. 9) Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore indicare la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.

L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Gestore, per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa degli impianti.

Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Al fine di garantire la capacità di trattamento degli impianti di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Gestore dell'impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale.

Art. 10) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.

La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A., è valida per quindici anni dal momento del rilascio, se rilasciata sotto forma di A.I.A. è valida conformemente alla specifica normativa. A termini dell'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Se nel periodo di validità dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico e/o delle condizioni che lo determinano, la ditta deve presentare istanza corredata da dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 DPR 445/2000) che attesti che sono rimasti immutate le condizioni dello scarico. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.lgs. 152/2006.

Il Gestore ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di trattamento dell'impianto o in seguito a problematiche dovute allo scarico della ditta.

Art. 11) Modificazioni degli scarichi industriali

Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.

In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.

La fine esercizio dell'attività autorizzata dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata/PEC con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.

Art. 12) Attività di controllo. Controllo scarichi

1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

2. Il Gestore è autorizzato in qualunque momento a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. L'Utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gli operatori del Gestore circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.

5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'Ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per Soggetti autorizzati (Ato, Gestore, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 13) Attività di controllo. Controllo scarichi industriali-

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Gestore è autorizzato ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Società medesima.

2. Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.

4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

5. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

6. Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Art. 14) Attività di controllo. Punti di controllo e Installazione di strumenti di misura e controllo

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione, idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico, in un luogo sempre accessibile dal Gestore per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.

2. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.

3. Gli scarichi industriali, con volumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno, devono essere dotati di un misuratore di portata.

4. Il misuratore di portata è installato a cura e spese dell'Utente e sotto la sorveglianza del Gestore. Il Gestore provvederà ad approvare la tipologia del misuratore e ad apporre adeguati sigilli. Al Gestore è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.

5. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio riscontrato nei periodi precedenti.

6. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I contatori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.

7. Il Gestore potrà installare, a sua cura e spese, un campionario in automatico della qualità delle acque scaricate, al quale verrà garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno, fermo restando quanto previsto per le sostanze pericolose.

Art. 15) Criteri per la determinazione del volume di acqua prelevata

Nel caso di approvvigionamento dal solo acquedotto il prelievo equivale alla quantità di acqua fatturata nell'anno.

Nel caso di approvvigionamento idrico in tutto od in parte con acque da derivanti da fonti diverse da acquedotto, il volume deve essere quantificato con idonei ed inamovibili strumenti di misura posizionati a spese dell'utente. Il sistema di approvvigionamento deve essere munito di tutti gli accorgimenti atti ad escludere il prelievo fuori dei misuratori.

Art. 16) Calcolo del corrispettivo. Termini e modalità di pagamento

Il canone di depurazione dovrà essere versato negli importi e nei termini di cui alle fatture emesse dall'Azienda con riferimento al S.I.I.

Per il calcolo della tariffa TICS/Convenzione faranno fede le dichiarazioni relative ai dati quantitativi di produzione del refluo di cui all'art. 5 che le Ditte autorizzate dovranno inviare al gestore improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno unitamente ai dati qualitativi comprovati dalle analisi di cui al precedente art.4.

Art. 17) Sanzioni, ove esiste

Il mancato rispetto e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto, compreso il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi, sono soggette al sistema sanzionatorio e penale di cui alla sez. II, Tit. V della parte Terza del D.lgs. 152/2006 oltre a quanto previsto dall'art. 130 del Dlgs 152/2006 e smi. e dal vigente Regolamento di Utente e Condizioni di fornitura del servizio idrico integrato

Art. 18) Rimandi

Per quanto non espressamente trattato nel presente parere l'utente è a tenuta al rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento di Utente e Condizioni di fornitura del servizio idrico integrato




IL DIRIGENTE
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
(RIPARTIZIONE SPAMMANTOVA)
Mario Rossi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spandonaro geom. Giovanni
Giovanni Spandonaro

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2186 DEL 22/08/2022

LEGENDA


Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



- PI 1 POZZETTO D'ISPEZIONE 1: SERVIZI IGIENICI, LAVANDINI + ACQUE METEORICHE
- PI 2 POZZETTO D'ISPEZIONE 2: SERVIZI IGIENICI, LAVANDINI
- PI 3 POZZETTO D'ISPEZIONE 3: ACQUE METEORICHE
- PI 4 POZZETTO D'ISPEZIONE 4: ACQUE METEORICHE
- EXX PUNTO DI EMISSIONE
- SP1 TETTOIA VERNICI E SOLVENTI
- SP2 DEPOSITO INCHIOSTRI
- SP3 TETTOIA DISTILLATORE
- SP4 DEPOSITO MASTICE
- SP5 TETTOIA LUBRIFICANTI
- SP6 TETTOIA AZOTO
- SP7 STOCCAGGIO BOMBOLE: ACETILENE, OSSIGENO
- SP8 STOCCAGGIO PRODOTTI CTP
- R1 STOCCAGGIO EER 15.01.10*
- R2 STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI
- R3 STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI
- R4 STOCCAGGIO EER 14.06.03*
- R5 STOCCAGGIO EER 12.01.02
- R6 STOCCAGGIO EER 15.0101 15.0103 15.0106
- R7 STOCCAGGIO EER 20.03.04 (R7.1 - R7.2 - R7.3 - R7.4)
- R8 STOCCAGGIO EER 09.01.02*

RETE IDRICA
RETE IDRICA ANTINCENDIO

POS.	REPARTO	ROBUR	POWER
POS.1	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.2	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.3	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.4	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.5	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.6	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.7	REPARTO SCATOLIFICO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.8	REFETTORIO	ARCA PIXELFAST 26 FCX	25.40 KW
POS.9	CENTR. TERM. LITOGRAFIA		110.00 KW
POS.10	OFFICINA MECCANICA	ROBUR G60	56.20 KW
POS.11	OFFICINA ELETTRICA	ROBUR G45	43.30 KW
POS.12	MAGAZZINO	ROBUR G100	90.20 KW
POS.13	REPARTO PRESSE	ROBUR G100	90.20 KW
POS.14	REPARTO PRESSE	ROBUR G100	90.20 KW
POS.15	REPARTO PRESSE	ROBUR G100	90.20 KW
POS.16	REPARTO PRESSE	ROBUR G100	90.20 KW
POS.17	UFFICIO PIANO TERRA	ARCA PIXELFAST 26 FCX	25.40 KW
POS.18	UFFICI PIANO PRIMO	ARCA PIXELFAST 26 FCX	25.40 KW
POS.19	PALAZZINA 11	ARCA PIXELFAST 26 FCX	25.40 KW



BLANK	PLATE	DATE	25/08/2022
DESCRIPTION	TRIVIUM PACKAGING INCISA SCAPACCINO PLANT	REFERENCE BY	PL-INC-002
SUPPLIER	TRIVIUM PACKAGING	APPROVED BY	LABORATORI C.
PL-INC-002			

NOTICE - This drawing is confidential and is the sole property of TRIVIUM PACKAGING ITALY S.p.A. It is lent to a borrower for his confidential use, for which it is specifically furnished. CONFIDENTIAL DATA. BIEBER